



N.988 di Repertorio

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E
ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NELL'A.R.O. ACI CASTELLO PER LA
DURATA DI ANNI SETTE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SEDICI del mese di FEBBRAIO nella sede del
Comune di Acicastello, provincia di Catania, sita in via Dante, n.c. 28

(16/02/2017)

AVANTI A ME

Dott. Mario Trombetta, Segretario Generale del Comune di Acicastello, ufficiale rogante,
autorizzato a rogare gli atti e contratti dell'Ente in forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/2/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso
la sede del Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di
comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

da una parte: L'Arch. Adele Rosa Maria Trainiti nata a Butera (CL) il 12/02/1959,
C.F.TRNDRS59B52B302V, dipendente comunale, responsabile della direzione dell'Area
funzionale IV^, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Acicastello, il
quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune stesso, codice fiscale
00162000871, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune",
autorizzato a stipulare i contratti dall'articolo 51 della Legge n. 142/90, come recepito dalla
legge regionale Sicilia n. 48/1991, nonché dall'art.44 del regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n.1077 del 26/10/2016;

dall'altra parte: l'Ing. Salvatore Stracquadano nato a Modica (RG) il 03/05/1969 ed ivi residente in viale Michelica Musebbi Calicantone n.3, C.F.:STRSVT69E03F258E, che interviene in questo Atto in qualità di Procuratore speciale della Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e numero d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Affidatario", giusta procura speciale del 05 dicembre 2016, Repertorio n.42843, a rogito del notaio Dott. Alberto Tranchida con studio notarile in Castellammare del Golfo (TP) nel Corso Garibaldi n.123, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con deliberazione della G.M. n°84 del 30.09.2013, modificata con deliberazione n°14 del 14.03.2014 e con deliberazione n°114 del 29.09.2015 è stata disposta la costituzione dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) "Aci Castello", approvando il relativo Piano di Intervento ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010, introdotto con L.R. 3/2013;
- che con provvedimento n°992 del 01.07.2015 il suddetto Piano di Intervento è stato approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti;
- che con deliberazione del C.C. n°52 del 07.07.2015, è stata disposta la costituzione dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) "Aci Castello", approvando il relativo Piano di Intervento e il capitolato d'oneri ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010, introdotto con L.R. 3/2013 e della direttiva assessoriale n.21378 del

14.05.2015;

- che con Determinazione Dirigenziale n.907 del 29/09/2015, è stata indetta la procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, da svolgersi presso l'UREGA - Sezione Provinciale di Catania, per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana nell'A.R.O. Aci Castello ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n.163/2006 da aggiudicare col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- che a seguito della gara d'appalto, previa verifica positiva presso l'ANAC del possesso dei requisiti ex art.38 e art.48 del D.Lgs. n.163/2006, i superiori servizi sono stati provvisoriamente aggiudicati all'unica partecipante Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e numero d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811, come risulta dai verbali della commissione di gara n.1 del 14/03/2016 - n.2 del 12/04/2016, n.3 del 02/05/2016, n.4 del 08/06/2016, n.1/Ris. del 06/07/2016, n.2/Ris. del 01/09/2016 e n.5 del 27/09/2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n.1077 del 26/10/2016, che qui si intende integralmente richiamata, la gara per l'affidamento dei suddetti servizi è stata definitivamente aggiudicata alla Società "Agesp S.p.A." con sede legale a Castellammare del Golfo (TP) in via Enna n.1, con Cod. Fisc. e numero d'iscrizione 00197340821, Part.Iva 00389000811, che ha offerto il ribasso del 1,23% sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo di Euro 19.709.572,47 per sette anni, al netto dell'IVA, oltre Euro 70.000,00 al netto dell'IVA per eventuali oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI) e progetto di offerta tecnica, allegata sub "D" al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

- che con la succitata determinazione dirigenziale n.907 del 29/09/2015 è stato approvato lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Acicastello e l’Affidatario dell’appalto;
- che l’Affidatario” è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani, giusto certificato prot. n. NOV/4779/2016/CCT0022, acquisito al prot. gen. del Comune in data 03/01/2017 al n.0000185;
- che l’Affidatario” è iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Sezione Regionale Sicilia al n.PA0506;
- che ai fini dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n.159/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.Lgs. n.153/2014 nei confronti della Società “Agesp S.p.A.” e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell’art.85 della suddetta normativa, non risultano sussistere le cause interdittive previste dagli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., giusta certificazione acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia istituita dal Ministero dell’Interno, prot. gen n.0043730 del 20/12/2016;
- che dal certificato relativo alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisito al prot. gen. dell’Ente in data 10/11/2016 al n.0038117, risulta che l’Affidatario” è in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- che l’Affidatario”, in riferimento alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con nota prot. n.0001135 del 11/01/2017, ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti bancari ove dovranno confluire le somme inerenti il presente appalto con l’indicazione delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati, che di seguito si riportano:
 1. “Unicredit S.p.A.” Filiale di Trapani - Corso Garibaldi - Codice IBAN: IT88W0200816404000500007558;

2. “Intesa San Paolo” Filiale di Trapani - C.so Piersanti Mattarella - Codice IBAN:

IT64R0306981781000005108476;

3. “Banca Nuova S.p.A.” Filiale di Alcamo - Viale Italia - Codice IBAN

IT49K0513281780708570218230;

4. “Banca Nazionale del Lavoro” - Filiale di Palermo - Via Roma - Codice IBAN:

IT56Z0100516400000000000024;

5. “Banca Carige” - Filiale di Alcamo - Corso VI Aprile - Codice

IBAN:IT04R0617581783000000734680;

- che l'ufficio contratti, ha accertato d'ufficio il permanere dei requisiti di ordine generale dell’“Affidatario”, positivamente riscontrate;
- che ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti, occorre provvedere alla stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 (Oggetto)

Il “Comune” concede all’“Affidatario” che accetta l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana nell’A.R.O. Aci Castello.

Articolo 3 (Durata)

Il presente appalto ha la durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi e non è tacitamente rinnovabile.

Articolo 4 (Corrispettivo)

L'importo di aggiudicazione dei servizi, oggetto del presente appalto, è pari ad Euro

19.709.572,47(diconsi euro diciannovemilionesettecentonovemilacinquecentosettantadue/47)

oltre IVA somma risultante dall'offerta al ribasso percentuale del 1,23% sul prezzo posto a base d'asta presentata dall'Affidatario in sede di gara, che si allega al presente atto sotto la

lettera "B", oltre Euro 70.000,00 (diconsi euro settantamila/00) per eventuali oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso e IVA come per legge. L'ulteriore

somma di Euro 10.012.509,59 (diconsi euro diecimilionesedodicimilacinquecentonove/59)

oltre IVA di cui Euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00) oltre IVA per eventuali

oneri di sicurezza è da ritenersi quale somma che l'Amministrazione si riserva di impegnare per l'affidamento diretto di servizi complementari, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora detta somma non fosse impegnata e/o utilizzata nel periodo di validità del presente

contratto, l'Affidatario nulla avrà a pretendere, a tal riguardo, trattandosi di servizi eventuali da prestare esclusivamente a richiesta della Committente.

La superiore clausola costituisce parte essenziale del contratto tale che l'Amministrazione non avrebbe proceduto alla stipula in sua mancanza.

Per i suddetti servizi opzionali il corrispettivo spettante sarà di volta in volta determinato applicando i prezzi unitari del progetto a base di gara decurtati del ribasso di aggiudicazione.

I corrispettivi comprendono in generale tutte le spese, tutti gli oneri anche accessori per l'espletamento dei servizi descritti nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

Sono a carico dell'Affidatario le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).

Il prezzo, ad eccezione dell'IVA che resta a carico del "Comune", include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo l'appalto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I corrispettivi dei servizi sono stati determinati a proprio rischio dall'“Affidatario” in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'“Affidatario” di ogni relativo rischio e/o alea, salvo l'aggiornamento determinato ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato d'oneri.

Il “Comune”, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è interamente a carico del bilancio comunale.

Articolo 5 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento dei servizi prestati sarà effettuata, in assenza di contestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura in rate mensili posticipate.

La trasmissione delle fatture deve rispettare quanto previsto nel capitolato d'oneri a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

In caso di ritardo nei pagamenti, si applica l'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il “Comune”, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità dell'“Affidatario” in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Le ritenute di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale.

Articolo 6 (Disciplina applicabile)

I rapporti tra le parti, fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di gestione integrata dei rifiuti e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, sono regolati in via gradata:

- 1) dal presente contratto;
- 2) dall'allegato Capitolato d'Oneri (**All. “C”**) come integrato dall'offerta tecnica (**All.**

“D”), facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;

3) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.207/2010, come recepiti nella Regione Siciliana con L.R. n.12/2001 e D.P.R.S. n.13/2012;

4) dalle altre disposizioni anche regolamentari vigenti nel Comune di Aci Castello;

5) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

6) dal Piano di intervento dell'A.R.O e relativi allegati approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con provvedimento n.992 del 01/07/2015.

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'“Affidatario”, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo l'aggiornamento contrattuale dei prezzi d'appalto secondo quanto stabilito all'art. 26 del Capitolato d'onori. Eventuali variazioni o modifiche al contratto ed eventuali varianti in aumento e in diminuzione sono consentite nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n.207/2010, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'onori.

Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'Affidatario)

L'“Affidatario” dovrà essere attrezzato per l'appalto in oggetto con propri uffici, strutture, personale e con propri mezzi e attrezzature aziendali.

L'“Affidatario” dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un referente per tutta la durata dell'appalto. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'“Affidatario”

ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare col D.E.C. e/o il RUP tutte le azioni

tecniche o amministrative inerenti l'espletamento dei servizi, oggetto del presente appalto.

L'“Affidatario” dovrà eseguire l'appalto con personale idoneo e adeguatamente formato per garantire l'esatto adempimento degli obblighi assunti.

Sono a carico dell'“Affidatario”, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale comunque addetto all'esecuzione contrattuale. L'“Affidatario” è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e nel Capitolato.

I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi a quanto stabilito nel relativo Capitolato.

L'“Affidatario” si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. L'“Affidatario” si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune di Aci Castello o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. L'“Affidatario” si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, l'“Affidatario” si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'assunzione dell'appalto in oggetto fino alla completa e perfetta esecuzione del contratto.

L'“Affidatario” si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita dei suddetti requisiti.

L'“Affidatario” si impegna a liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. L'“Affidatario” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

In particolare, l'“Affidatario” si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'“Affidatario” si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'“Affidatario” si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'“Affidatario” anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'“Affidatario” si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto.

L'“Affidatario” si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato.

Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Affidatario)

L'“Affidatario” dovrà prestare i servizi nel puntuale rispetto di quanto specificato nel Capitolato d’oneri. Tutte le descrizioni di attività oggetto dell'appalto ed ogni altra indicazione riportata nei documenti contrattuali, è solo esemplificativa e non limitativa, dovendosi intendere compreso ed a carico dall'“Affidatario” ogni onere, compenso e responsabilità, anche non esplicitati nei documenti contrattuali stessi, ma comunque necessari per l’esatta esecuzione delle attività previste nell'appalto stesso, secondo la regola dell’arte e per il raggiungimento del suo scopo e dei suoi obiettivi, di cui l'“Affidatario” con la sottoscrizione del presente contratto dichiara e conferma di averne esatta conoscenza.

Sono a carico dell'“Affidatario” tutti gli oneri relativi:

- 1) all’impiego di personale qualificato in numero sufficiente ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto nei tempi stabiliti; l'“Affidatario” dovrà dimensionare il personale impiegato in modo da rispettare i tempi di esecuzione;
- 2) a tutte le spese spettanti al personale a qualunque titolo impiegato e/o necessario per l’espletamento dei servizi;
- 3) all’impiego di strutture, attrezzature e mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi.

L'“Affidatario” si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti clausole contrattuali a:

- 1) fornire i servizi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato;
- 2) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazione dei servizi indicati nel capitolato, nell’offerta tecnica e nel presente contratto;

3)assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi. L'“Affidatario” assume la responsabilità del raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli obiettivi minimi fissati dal Capitolato d'oneri, nonché di quelli più elevati eventualmente proposti nell'offerta tecnica.

Articolo 9 (Attivazione dei Servizi, Ordinativo e Verbale)

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, l'“Affidatario” si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato e nell'offerta tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali previste.

Al momento dell'attivazione dei servizi, l'“Affidatario” dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, redatto in conformità all'art.304 del D.P.R. 207/2010, in contraddittorio con il D.E.C. della Stazione Appaltante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi all'“Affidatario” (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante e la data di attivazione. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Si applica l'art.302 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Il Verbale sottoscritto dall'“Affidatario” e dal D.E.C. riporterà l'attestazione dell'assenza di motivi ostativi alla regolare esecuzione del contratto.

L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente appalto avrà inizio all'atto della consegna dei servizi risultante dal suddetto verbale.

Se nel giorno fissato e comunicato l'“Affidatario” non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il D.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a

15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere, mediante semplice denuncia di inadempimento con nota raccomandata A.R. il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. In tal caso e qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi, l'Affidatario sarà escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 10 (Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi)

I servizi, oggetto del contratto, dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

Tutti i mezzi, le attrezzature, i beni e le strutture utilizzate per i servizi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge. L'Affidatario dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al Comune o a terzi.

Articolo 11 (Prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

L'Affidatario è espressamente tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro. Rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario eseguire la Valutazione dei Rischi della propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Ai sensi dell'art.26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.81/2008, si chiederà pertanto all'Affidatario di autocertificare la propria idoneità tecnico professionale, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato.

I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e

numericamente, consenta all'“Affidatario” di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di

sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che ha assunto all'atto della stipula del contratto.

Il personale dell'“Affidatario” dovrà aver ricevuto adeguata informazione, formazione ed

addestramento per le specifica mansione a cui è destinato.

L'“Affidatario” dovrà dotare il proprio personale, dei dispositivi di protezione individuale

(DPI), necessari per l'esecuzione dei servizi e individuati nel proprio Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR).

L'“Affidatario” imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai

propri preposti l'obbligo di controllare ed esigere tale rispetto. In particolare è fatto obbligo ai

dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui all'art.18 del D.Lgs.

81/08 corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore

di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera che l'“Affidatario” intenderà usare

nell'esecuzione dei servizi dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e

trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a

collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli.

L'“Affidatario” e il “Comune” danno atto che non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento

Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza) in quanto non sussistono rischi da

interferenza, atteso che tutte le prestazioni appaltate vengono svolte all'esterno dei luoghi di

lavoro della Committente.

Conseguentemente le parti danno atto che gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza,

all'atto della sottoscrizione del contratto, sono pari a zero euro.

L'“Affidatario” ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale rischio da interferenza che dovesse

insorgere nel corso di esecuzione del contratto, fornendo tutte le necessarie indicazioni per la

redazione del DUVRI al cui contenuto dovrà adeguare il proprio Piano di Sicurezza, senza

poter avanzare richieste economiche aggiuntive, fatta eccezione per il riconoscimento degli importi stimati come costi della sicurezza nell'ambito del documento unico citato. In tali casi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell' "Affidatario" dovrà fornire ogni necessaria collaborazione al DEC e al RUP per il corretto espletamento delle attività di informazione e coordinamento previste dalla normativa. A maggior chiarimento e precisazioni di quanto sopra l' "Affidatario" dichiara di impegnarsi a rispettare le condizioni di cui al piano operativo di sicurezza ed al piano di sicurezza sostituito redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i... L' "Affidatario" da me preventivamente ammonito, come previsto dall'art.76 del Decreto Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n.445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, conferma quanto già dichiarato ed attestato in sede di gara "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.N.68/99 e s.m.i. ".

Articolo 12 (Verifica dei Servizi)

Al momento della prestazione dei Servizi ovvero in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 313 del D.P.R. n.207/2010 e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà effettuare la verifica di conformità dei servizi resi secondo i termini e con le modalità previste dagli artt. 312 e segg. del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell'art.325 del D.P.R. n.207/2010, qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili dalla Stazione Appaltante.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni,

la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione dei servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili, la garanzia e l'assistenza prestata eventualmente dall' "Affidatario" contraente.

Il controllo del servizio, effettuato da parte del DEC della Stazione Appaltante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti nel D.P.R. 207/2010.

L'esito positivo dei controlli non esonera l' "Affidatario" da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Per quanto riguarda le attività eseguite l' "Affidatario" potrà effettuare la consuntivazione sia tecnica che economica attraverso la predisposizione di una scheda riepilogativa mensile.

Le schede riepilogative compilate e firmate dall' "Affidatario" dovranno essere controfirmate dal DEC della Stazione Appaltante come attestazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione e dell'accettazione della stessa in termini di conformità rispetto agli obblighi contrattuali assunti dall' "Affidatario".

Articolo 13 (Penalità)

Fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, l' "Affidatario" riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le penalità previste dagli artt. nn.28, 29 e 30 del capitolato d'onori, con le modalità e nei termini nello stesso documento specificati.

Articolo 14 (Responsabilità)

L' "Affidatario" si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante per danni derivanti da ritardi nell'esecuzione dei servizi o dalla mancata e non

corretta esecuzione degli stessi, anche per importi o circostanze non coperte dalla polizza assicurativa per RCT.

Analogamente l'“Affidatario” assume ogni responsabilità per eventuali danni ambientali causati direttamente o indirettamente nell'esecuzione del contratto anche per importi o circostanze non coperte dalla relativa polizza assicurativa.

Le controparti mi dichiarano che l'“Affidatario” ha prodotto all'uopo, per come previsto dall'articolo 20 del capitolato d'onere apposite polizze assicurative, che di seguito si riportano:

1) Polizza n.361004199 emessa il 30/03/2016 dalla Compagnia assicurativa “Generali Italia S.p.A.” – Agenzia Palermo Mare (Cod.388 00), a copertura dei seguenti rischi:

a) responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni a persone, cose ed animali con un massimale unico di Euro 5.000.000,00 (diconsi eurocinquemilioni/00) e responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) con un massimale unico di Euro 2.500.000,00 (diconsi eurodue milionicinquecentomila/00)

b) Polizza n.361004604 emessa il 12/12/2016 dalla Compagnia assicurativa “Generali Italia S.p.A.” – Agenzia Palermo Mare (Cod.388 00), per responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, con un massimale unico di Euro 2.000.000,00 (diconsi eurodue milioni/00).

Articolo 15 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa)

Sia il “Comune” sia l'“Affidatario” potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

Il “Comune” si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli art. 1453 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:

a) nei casi e con le modalità previste dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, e dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n.207/2010;

b) mancata assunzione del servizio da parte dell'“Affidatario” entro i termini stabiliti

dal contratto e/o dagli altri documenti che ne costituiscono parte integrante e

sostanziale;

c) qualora il gestore non costituisca o non mantenga adeguato cantiere N.U. o non

provveda sostanzialmente per le attrezzature o i materiali previsti a suo carico

secondo quanto dichiarato nel progetto di offerta tecnica;

d) mancato rispetto dei termini di prestazione dei servizi;

e) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, in particolare di quelli assunti in sede di

gara con la presentazione delle varianti migliorative, nonché violazioni non sanate a

seguito di formale diffida del “Comune”;

f) violazione del divieto di interruzione dei servizi;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del “Comune”;

h) esecuzione, per conto di terzi, di servizi uguali o analoghi a quelli assunti in appalto,

con impiego di personale, mezzi, attrezzature o beni in uso per l'esecuzione del

contratto, senza la preventiva espressa autorizzazione del “Comune”;

i) impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte del

“Comune”;

j) mancata ottemperanza agli impegni di legalità assunti in sede di gara ed

espressamente previsti dall'articolo 21 del Capitolato d'oneri;

k) violazione dei doveri di riservatezza;

l) violazione delle norme nazionali e regionali sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

m) in tutti gli altri casi espressamente contemplati dalle leggi e dal capitolato d'oneri.

Oltre a quanto previsto nel presente articolo, il “Comune” potrà risolvere di diritto il contratto

ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'“Affidatario”

per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) a norma dell'art. 2 comma 2, della L.R. 15/2008 in caso di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'“Affidatario”;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'“Affidatario”, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora a carico del gestore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. N°159/2011 e s.m.i. o di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.64, comma 4, dello stesso D.Lgs. 159/2011 cos' come modificato ed integrato;
- d) mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- e) procurato grave danno ambientale;
- f) decadenza o revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività affidate in appalto;
- g) in caso di arbitrario abbandono del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- h) in caso di frode o di grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- i) gravi o ripetute difformità delle caratteristiche dei servizi prestati rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica;

j) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;

k) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo art.22;

l) azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio ed in generale, di privativa altrui.

Articolo 16 (Recesso)

Il "Comune" ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'"Affidatario" con anticipo di almeno 30 giorni nei casi di impossibilità a proseguire il contratto a seguito di intervenute disposizioni normative, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del Comune. Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Dalla data di efficacia del recesso, l'"Affidatario" dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'"Affidatario" sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi, oggetto del contratto.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti)

Fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n.163/2006, è fatto assoluto divieto all'"Affidatario" di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'"Affidatario" degli obblighi di cui al presente articolo,

il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto

il contratto. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'“Affidatario” a seguito della

regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di servizi, nel rispetto

dell'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità

per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'

“Affidatario” cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale

compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate al Comune di Aci Castello. Si applicano le disposizioni

di cui alla Legge n. 52/1991 recante la Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

Resta fermo inoltre quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla normativa

nazionale e regionale.

Articolo 18 (Clausole di legalità)

In conformità al “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione”

condiviso dalla Giunta regionale siciliana con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009,

l'“Affidatario” con la sottoscrizione del contratto d'appalto, conferma l'impegno assunto in

sede di gara obbligandosi espressamente a:

1)denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione

anche al Comune di Aci Castello, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad

esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di

subappalti, danneggiamenti, furti e simili;

b)inserire la superiore clausola negli eventuali contratti di subappalto;

c)garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori

possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati;

d) non subappaltare le prestazioni affidate o parte di essi ad operatori economici nei cui

confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso, il divieto opera anche se la sentenza è stata emessa nei confronti dei superiori soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

e) fornire, a semplice richiesta della stazione appaltante, il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.;

f) comunicare, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, i nominativi delle persone a tal fine prescelte al Comune di Aci Castello che, a sua volta, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo. Il personale di vigilanza

dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che accedono al cantiere siano stati a

ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia al Comune

di Aci Castello, che informerà senza ritardo la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo.

Analogamente, in conformità al Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

sottoscritto in sede di gara, l’“Affidatario” ha l’obbligo di:

1) segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto;

2) collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione

o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

3) inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

L’“Affidatario”, inoltre, espressamente e irrevocabilmente:

1) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;

2) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del

contratto stesso;

3) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti,

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

precedente comma, ovvero l'“Affidatario” non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al presente articolo, per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 (Legge anticorruzione)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., l'“Affidatario” sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo “Affidatario”.

Articolo 20 (Codice di comportamento)

A norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, sono estesi all' “Affidatario” gli obblighi di condotta previsti dalla stessa norma nonché dal Codice di comportamento dell'Ente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (www.comune.acicastello.ct.it). La violazione di tali obblighi, comporterà la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 21 (Trasformazione dell'impresa)

L'“Affidatario” si impegna, nel caso di trasformazione dell'impresa in altra forma, a trasferire gli obblighi assunti con il contratto regolante il presente appalto all'impresa subentrante che ne dovrà pertanto avere i requisiti. Il trasferimento di competenze previsto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune con apposito provvedimento, fermo restando il diritto di anticipata risoluzione del contratto.

Articolo 22 (Riservatezza)

L' “Affidatario” ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale

obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'“Affidatario” è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'“Affidatario” sarà tenuto a

risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, l'“Affidatario” si impegna, altresì,

a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 23 (Privacy)

Con la sottoscrizione del contratto, le Parti:

- si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy);
- dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero

esonendosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.N. n.136/2010 e dell'art.2 della L.R. n.15/2008, l'“Affidatario” si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle predette disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti..

L'“Affidatario” si obbliga, a mente della citata normativa ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.N. n.136/2010 e alla L.R. n.15/2008.

L'“Affidatario”, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Aci Castello e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania.

L'“Affidatario”, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle su richiamate Leggi. L'“Affidatario” è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22

dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il

CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i

pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato

dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere dai medesimi soggetti, il seguente CIG n.6391707B77.

Articolo 25 (Subappalto)

Nel caso in cui l'Affidatario si sia avvalso della facoltà di subappaltare le prestazioni

oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in

subappalto indicati nei successivi commi.

L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Aci Castello

e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti

richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Affidatario si impegna a depositare presso il Stazione Appaltante, almeno venti giorni

prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.

Con il deposito del contratto di subappalto l'Affidatario deve trasmettere, altresì, la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per

l'Affidatario principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di

qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti,

richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario

contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto

anche per la parte subappaltata.

L'“Affidatario” si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L'“Affidatario” si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'“Affidatario” non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dalla Stazione Appaltante, previa acquisizione del DURC, applicando le ritenute di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.207/2010.

Le parti contraenti mi dichiarano che l'“Affidatario” avendo in sede di gara dichiarato di non avvalersi del subappalto, è fatto comunque divieto all'“Affidatario” di subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 26 (Controversie)

Nel caso di controversie insorte nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa, ai sensi degli artt. 239, 240 e 240-bis del D. Lgs. N°163/2006, mentre è comunque esclusa la competenza arbitrale. In caso di mancata definizione delle controversie ai sensi del precedente punto si dichiara competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Articolo 27 (Documenti che fanno parte del contratto)

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/2010,

anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) Piano di intervento dell'A.R.O. Aci Castello;
- b) Capitolato d'oneri;
- c) Schema di contratto;
- d) Offerta tecnica;
- e) Offerta economica;
- f) Piani di sicurezza;
- g) Polizza fidejussoria ex art.137 del Codice dei contratti;
- h) Polizze assicurative RCT/RCO e per danni ambientali.

A norma del citato art.137 i documenti di cui alle superiori lettere "a", "c", "f", "g" e "h" non verranno materialmente allegati al contratto di affidamento ma, controfirmati dai contraenti, verranno conservati dal Comune di Aci Castello, agli atti dell'ufficio contratti.

Articolo 28 (Cauzione definitiva)

L' "Affidatario" a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006, apposita cauzione definitiva di Euro 988.978,64 (diconsi euronovecentoottantottomilanovecentosettantotto/64) a mezzo polizza fideiussoria n.A20171501503020056, stipulata in data 16/02/2017 con la Società "ArgoGlobal SE" con sede legale in Caledonia Tower , n.1, Qui-sisana Seafront, Sliema SLM 3114 – Malta, la quale si costituisce fideiussore nell'interesse dell' "Affidatario", come da relativa documentazione contrattuale firmata digitalmente ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16/02/2017 al n.0006424/2017, ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/06, in quanto l' "Affidatario" ha prodotto certificato di qualità ISO 9001:2008 n. IT.14.0168.QMS, rilasciato in data 03/06/2016 dalla "Certi W." Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Affidatario", il "Comune" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta

cauzione.

Articolo 29 (Spese contrattuali e registrazione)

Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti, registrazioni ed altro, sono per intero a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa. Le parti richiedono la registrazione fiscale del presente atto ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico, per l'importo di Euro 45,00.

Ai fini fiscali il valore complessivo del presente contratto è pari ad Euro 19.779.572,47.

Articolo 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato d'oneri, si rinvia agli altri documenti progettuali, al Codice Civile, alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di gestione dei rifiuti, nonché ai vigenti Regolamenti Comunali per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed alle ordinanze e regolamenti adottati in materia.

Articolo 31 (Informativa e responsabile interno del trattamento dati personali)

1. L'Affidatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 30/06/2003 n.196 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web del Comune.

2. Il Comune informa l'Affidatario che titolare del trattamento è il Comune con sede ad Aci Castello (CT), in Via Dante n.c. 28, e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, Responsabile del suddetto trattamento è la Dott.ssa Laura Gulizia, dirigente del servizio contratti, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'Arch. Adele Rosa Maria Trainiti, dirigente dell'Area Funzionale IV^ e per ciò che riguarda i pagamenti il Dott. Claudio Galli, dirigente dell'Area Finanziaria.

Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati,

pubblicato quale allegato al suindicato documento” Informativa per l'utenza esterna”.

Articolo 32 (Dichiarazioni di consenso e accettazione)

Il sottoscritto Ing. Salvatore Stracquadano nella qualità di procuratore speciale dell'”Affidatario” dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'”Affidatario” dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

E richiesto io Segretario Generale del Comune intestato, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 30 pagine oltre parte di questa, dandone lettura alle parti, le quali mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati e lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono, alla mia presenza, in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 del decreto legge n.145/2013 convertito con legge 21/02/2014 n.9.

Firmato mediante apposizione di firma digitale:

PER IL COMUNE: F.to Arch. Adele Rosa Maria Trainiti

PER L’AFFIDATARIO: F.to Ing. Salvatore Stracquadano n.q.

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIALE ROGANTE

F.to Dott. Mario Trombetta